Il Mulino - Rivisteweb

Emilia-Romagna (delibera giunta n. 1202 del 20 luglio 1998)

(doi: 10.7390/9244)

Aedon (ISSN 1127-1345)
Fascicolo 2, dicembre 1998

Ente di afferenza:
()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda https://www.rivisteweb.it/

Aedon
il Mulino
Rivista di arti e diritto on line
quadrimestrale diretto da Marco Cammelli
numero 2, 1998, Issn 1127-1345

Beni e attività culturali nei progetti di legge regionali di attuazione del d.lg. 112/1998

Progetto di legge della regione **Emilia-Romagna**
(delibera giunta n. 1202 del 20 luglio 1998)

(Stralcio)

Titolo VII - Servizi alla persona e alla comunità

Capo IV - Beni e attività culturali, spettacolo e sport

Sezione I - Beni e attività culturali

Art. 202 - Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale

1. La Regione, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, collabora con gli enti locali al fine di analizzare le opportunità e le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali di proprietà dello Stato presenti sul territorio, individuando ipotesi di trasferimento.

2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione è trasferita agli enti locali ai sensi del d.lgs n. 112/1998 sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali di enti locali e di interesse locale.

3. La Regione riordina la propria normativa in materia di biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti criteri generali:

- *a*) favorire l'ottimale esercizio dell'attività di gestione dei beni culturali attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione ed enti locali ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi;
- *b*) individuare standards scientifici, organizzativi e di fruizione per la gestione di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali;
- *c*) programmare gli interventi regionali attraverso programmi poliennali e piani annuali. I programmi e i piani tengono conto, tra l'altro, degli interventi di promozione turistica e delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 204;
- *d*) promuovere lo sviluppo del sistema dei beni culturali in particolare attraverso interventi diretti o

convenzioni e altri accordi tra Stato ed enti pubblici e privati.

4. La Regione adegua la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, "Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna", anche in relazione alle funzioni attribuite alla Regione e agli enti locali dal d.lgs. 112/1998.

Art. 203 - Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali

1. La Regione Emilia-Romagna concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, alle attività di conservazione dei beni culturali. A tale fine:

- *a*) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione nelle reti nazionali delle banche dati regionali; coopera inoltre alla definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di conservazione e di restauro;
- *b*) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.

2. Gli enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali per formulare proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 204 - Commissione per i beni e le attività culturali

1. La Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del d.lgs 112/1998 è la sede di concertazione tra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività.

2. La Commissione è costituita su iniziativa della Regione.

3. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede contestualmente:

- *a*) alla costituzione della Commissione, sulla base delle designazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del d.lgs 112/1998;
- *b*) alla nomina del Presidente, individuato tra i componenti della stessa Commissione, previa intesa con il Ministro per i Beni culturali e ambientali.

4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni regionali dei Comuni e delle Province sono individuati tra esperti del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali nelle rispettive amministrazioni.

5. La Commissione per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, si dota di un regolamento interno per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

6. La Commissione ha sede presso la Regione. Le funzioni di segreteria sono svolte da collaboratori regionali formalmente incaricati dal Responsabile della competente struttura organizzativa.

7. Ai componenti della Commissione non dipendenti da pubbliche amministrazioni sono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti dalle norme regionali in materia.

8. Al Presidente, qualora non dipendente da pubbliche amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri della Regione Emilia-Romagna.

9. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

---

inizio documento